

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 10 GIUGNO 2021

n. 76 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 14

“Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e disposizioni sui provvedimenti in materia ambientale” 4

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 15

“Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie” 6

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 16

“Modifica all’articolo 26 bis della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina dell’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale)” 11

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 17

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo)” 12

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 14

“Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e disposizioni sui provvedimenti in materia ambientale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

**Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione di impatto ambientale)**

Art. 1

Modifica all'articolo 14 della l.r. 11/2001

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001 n.11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

“5. L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l'estensione di validità temporale.”.

CAPO II

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

Art. 2

Validità temporale dei provvedimenti in materia ambientale

1. Le disposizioni previste dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), si applicano anche in materia di validità temporale dei provvedimenti di valutazione ambientale comunque denominati e adottati dalla Regione, dalle Province o da qualunque ente pubblico a ciò abilitato dalla normativa statale e regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 GIU. 2021

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 15

“Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente:

“10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell'articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).”.

b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti:

“10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'articolo 8, comma 2.

10 septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma con regolamento regionale è aggiornato il fabbisogno di prestazioni all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private.”.

Art. 2

Interventi a sostegno di utenti affetti da patologie psichiatriche, potenziamento dell'offerta e della rete

1. La Regione Puglia intende potenziare l'offerta di servizi e sostegno per gli utenti affetti da patologie di natura psichiatrica, impegnando la Giunta regionale a rivedere il fabbisogno della Regione Puglia di cui al regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1), della l.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge regionale, al fine di individuare l'eventuale fabbisogno residuo e non impegnato al 31 dicembre 2019 e di consentirne l'utilizzo alle Aziende sanitarie locali con non sufficiente e adeguata presenza di strutture sul proprio territorio.

Art. 3
Camera ardente nelle RSA

1. In ordine ai requisiti minimi strutturali previsti per le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) la previsione della camera ardente all'interno delle RSA può essere sostituita da una convenzione con una sala per il commiato nello stesso comune il cui costo è a totale carico della RSA.

Art. 4
**Norme in materia di fabbisogno delle strutture
di cui all'articolo 58 del r.r. 4/2007**

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale provvede a uniformare la previsione di fabbisogno per le *Residenze sociosanitarie assistenziali per diversamente abili* di cui all'articolo 58 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità del benessere delle donne e degli uomini in Puglia)), ai principi sanciti dal regolamento regionale 28 gennaio 2020, n. 2 (Modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), in ordine alle Comunità socio-riabilitative di cui all'articolo 57 del r.r. 4/2007.

Art. 5
**Adeguamento delle strutture definitivamente
autorizzate ai sensi del r.r. 4/2007**

1. Le strutture con autorizzazione definitiva di cui all'articolo 67 del r.r. 4/2007 possono realizzare riqualificazione edilizie al fine della conservazione dei posti già autorizzati.

Art. 6
Modifica all'articolo 29 della l.r. 35/2020

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021) le parole: "in materia di lavoro" sono soppresse.

Art. 7
**Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili:
educatore professionale socio-sanitario**

1. Nelle strutture socio-sanitarie RSA e Centri diurni per anziani e disabili la figura dell'educatore socio-sanitario può essere sostituita dall'educatore socio-pedagogico, già autorizzata ai sensi del r.r. 4/2007.

Art. 8
**Responsabile sanitario delle strutture disciplinate
dai r.r. 4 e 5/2019**

1. La figura del Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai regolamenti regionali 21 gennaio

2019, n. 4 (Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti e n. 5 (Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili) può essere ricoperta anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie.

Art. 9

Modifica all'articolo 31 della l.r. 19/2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) le parole: "in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio" sono soppresse

Art. 10

Modifica all'articolo 42 della l.r. 52/2019

1. Al comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), dopo le parole: "risorse finanziarie" sono aggiunte le seguenti: "quali misure di sostegno alla struttura".

Art. 11

Salvaguardia dei rapporti sorti per effetto della deliberazione della Giunta regionale 260/2021

1. La Regione Puglia sostiene l'attivazione presso l'università del Salento di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, lettera b), del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, al fine di salvaguardare i rapporti sorti e le obbligazioni scaturenti dalla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2021, n. 260 (Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023)), adottata in via d'urgenza e non ratificata nel termine di cui all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, sono fatte salve la "Convenzione risorse umane per l'attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l'Università del Salento e la Convenzione tra la regione Puglia e l'Università del Salento per il finanziamento di posti di professore di ruolo e di ricercatori (RTD.b) dell'area non medica, bio-ingegneria, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento ministeriale del corso di studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) - articoli 18 e 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 240 e art. 5 del d.lgs. 19 marzo 2012, n. 49", sottoscritte in data 15 febbraio 2021, come modificate dai relativi Addendum sottoscritti in data 24 febbraio 2021 confermando gli effetti della variazione al bilancio di previsione e la modifica degli stanziamenti risultanti dalla predetta deliberazione

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 GIU. 2021

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.2/1 al D.Lgs. 1/19/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
N. Protocollo RAGGRUPPO Tipo Delibera DEL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESSE		PROVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)		VARIAZIONI		PROVISIONI AGGIORNATE ALLA DILIBERA IN DIRIGITO ESERCIZIO 2021 (*)	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Disavanzo di amministrazione									
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio								
Programma	4 Istruzione universitaria								
TITOLO	1 Spese correnti								
Totale Programma	4 Istruzione universitaria								
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio								
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti								
Programma	3 Altri fondi								
TITOLO	1 Spese correnti								
Totale Programma	3 Altri fondi								
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti								
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA									
TOTALE GENERALE DELLE USCITE									

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 16

“Modifica all’articolo 26 bis della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina dell’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 26 bis della l.r. 27/1995,

1. Al comma 3 dell’articolo 26 bis della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina dell’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale) dopo la parola: “liberi” sono inserite le seguenti: “; previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme,”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 GIU. 2021

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 17

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 17/2019

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la parola: “associazioni” è aggiunta la seguente: “datoriali”;
 - b) dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti: “, sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di settore”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2019

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 è inserito il seguente:

“3 bis. L’apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo in franchising è soggetta alle disposizioni di cui al comma 1.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/2019

1. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 17/2019 le parole: “opera con carattere di esclusività nell’agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in un’unica agenzia di viaggi.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 17/2019

1. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) la parola: “C1” è sostituita dalla seguente: “B2”;
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “diploma di laurea triennale nella lingua inglese;”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 17/2019

1. All’articolo 13 della l.r. 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole: “e per i candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi

da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre anni” sono soppresse;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. I soggetti esonerati dalla frequenza del corso di formazione, elencati al comma 3, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, devono aver svolto uno stage della durata minima di trecento ore, presso un’agenzia di viaggi o tour operator.;

3 ter. I corsi sono facoltativi per i candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre anni.;

3 quater. Il richiedente ha l’obbligo di formulare apposita richiesta di stage presso un soggetto ospitante tramite Posta elettronica certificata (PEC) o in altra forma prevista dalla normativa. Nel caso riceve tre dinieghi allo svolgimento, il richiedente è esonerato dall’obbligo di stage di cui al comma 3 bis. La mancata risposta da parte delle agenzie e dei tour operator (soggetti ospitanti lo stage) entro quindici giorni lavorativi dalla data del ricevimento della richiesta vale come diniego.”.

Art. 6

Modifiche all’articolo 15 della l.r. 17/2019

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 17/2019 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Della commissione d’esame deve far parte un direttore tecnico di agenzia di viaggi abilitato.”.

Art. 7

Modifiche all’articolo 19 della l.r. 17/2019

1. All’articolo 19 della l.r. 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:



- a) al comma 1 dopo la parola: “abilitazione” è aggiunta la seguente: “in Puglia.”;
- b) il comma 5 è soppresso.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 GIU. 2021

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)